



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Raffaele FRASCA - Presidente -
- Dott. Enrico SCODITTI - Consigliere -
- Dott. Marco DELL'UTRI - Consigliere -
- Dott. Anna MOSCARINI - Rel. Consigliere -
- Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 16692-2021 proposto da:

[redacted] domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli Avvocati [redacted]

- **ricorrente** -

**contro**

[redacted]  
[redacted]

- **intimati** -

**e contro**

[redacted] S.A.S., la seconda in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", domiciliati presso l'indirizzo di

Oggetto

<b>RESPONSABILITÀ</b>
<b>CIRCOLAZIONE</b>
<b>STRADALE</b>
Assicurazione per r.c.a. - Domanda del danneggiato per interessi e rivalutazione - Domanda implicita di condanna al pagamento di somma eccedente il massimale per "mala gestio" impropria - Configurabilità - Conseguenze - Domanda nuova vietata ex art. 345 c.p.c. - Esclusione.

**R.G.N. 16692/2021**

Cron.

Rep.

Ud. 14/11/2023

Adunanza camerale



posta elettronica del proprio difensore, rappresentati e difesi  
dall'Avvocato [REDACTED]

**- controricorrenti -**

**nonché contro**

[REDACTED] S.P.A., in persona del direttore e  
procuratore speciale [REDACTED] domiciliata presso l'indirizzo  
di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa  
dagli Avvocati [REDACTED]  
[REDACTED]

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

**contro**

[REDACTED] domiciliato presso l'indirizzo di posta  
elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli  
Avvocati [REDACTED]

**- controricorrente al ricorso incidentale -**

**e contro**

[REDACTED]  
[REDACTED] S.A.S.,  
[REDACTED]

**- intimati -**

Avverso la sentenza n. 649/2020 della Corte d'appello di Firenze,  
depositata il 16/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del  
14/11/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

## **FATTI DI CAUSA**

1. [REDACTED] ricorre, sulla base di tre motivi, per la  
cassazione della sentenza n. 649/20, del 16 marzo 2020, della  
Corte d'appello di Firenze, che – respingendone il gravame  
avverso la sentenza n. 875/13, del 7 novembre 2013, del  
Tribunale di Grosseto – ha confermato la decisione del primo



giudice di riconoscere la concorrente responsabilità del [REDACTED] nella misura stimata nel 30%, nella causazione del sinistro stradale occorsogli, il 31 agosto 1991, mentre era intento a sorpassare, lungo la strada statale n. 332, la vettura di proprietà della società [REDACTED] S.a.s. (d'ora in poi, [REDACTED] condotta nell'occasione da [REDACTED] e assicurata per la "RCA" con la società [REDACTED] S.p.a. (d'ora in poi, [REDACTED]

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente che, in conseguenza del sinistro avvenuto nelle circostanze di tempo e di luogo sopra meglio descritte, si verificava il decesso della di lui madre, [REDACTED] terza trasportata sull'autoveicolo dal medesimo condotto (di proprietà di sua zia [REDACTED] riportando, invece, gravi lesioni personali tutti gli altri occupanti la vettura, ovvero - oltre al medesimo [REDACTED] - le sue sorelle [REDACTED] nonché il fratello [REDACTED]. Svoltesi un duplice procedimento penale per il reato di omicidio colposo della [REDACTED] quello a carico del [REDACTED] si concludeva, in Cassazione, con pronuncia assolutoria "per non aver commesso il fatto", mentre quello instaurato nei confronti del [REDACTED] veniva definito con declaratoria di prescrizione del reato.

Radicata, all'esito di quei procedimenti, due diverse cause civili poi riunite (l'una, promossa dall'odierno ricorrente, nonché da [REDACTED] l'altra da [REDACTED] e [REDACTED], si costituivano in giudizio il [REDACTED] e le società [REDACTED] per resistere alle avversarie domande risarcitorie. Queste, in particolare, erano state proposte sull'assunto che il [REDACTED] durante il sorpasso avviato dall'odierno ricorrente, ebbe ad allargarsi repentinamente alla sua sinistra, così interferendo nella manovra avviata dal [REDACTED]



impedendone l'ultimazione e, inoltre, provocando l'urto tra le due vetture, in conseguenza del quale il veicolo condotto dal [REDACTED] usciva fuori strada, finendo contro un pino posto sul lato sinistro della carreggiata.

Istruite entrambe le cause e pronunciata, dall'adito Tribunale grossetano, sentenza non definitiva con cui venivano decise talune questioni attinenti alla prescrizione dei diritti risarcitori, il giudizio veniva rimesso in istruttoria per un'integrazione di consulenza tecnica d'ufficio in ordine ai danni subiti dalla vettura di proprietà di [REDACTED] e per valutare se il conducente della stessa, al momento del sorpasso, tenesse una distanza adeguata da quella condotta dal [REDACTED]

Con sentenza definitiva il giudice di prime cure riconosceva il concorso di responsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro, nella misura già sopra indicata, con corrispondente riduzione della condanna risarcitoria pronunciata a carico dei convenuti. Esperito gravame, in via di principalità, dal [REDACTED] e dalla [REDACTED] nonché in via incidentale da tutti gli attori (ad eccezione di [REDACTED], i quali proponevano pure appello principale, così radicando altro giudizio avverso la stessa sentenza, poi riunito al primo, il giudice di seconde cure confermava la pronuncia impugnata.

3. Avverso la sentenza della Corte fiorentina ha proposto ricorso per cassazione il [REDACTED] sulla base – come detto – di tre motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e inosservanza dell'art. 115 cod. proc. civ. e conseguente nullità della sentenza.

Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia rigettato il motivo di gravame con il quale era stata lamentata la



rimessione della causa in istruttoria, da parte del primo giudice, per un supplemento di CTU, adempimento volto ad accertare se la vettura condotta da esso [REDACTED] avesse tenuto una distanza prudenziale da quella del [REDACTED]. Tale accertamento, infatti, sarebbe avvenuto in violazione del principio secondo cui, allorché l'illecito sia imputabile a più persone, "la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui esso condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato".

Al giudice di merito, e al suo ausiliario, sarebbe stata, dunque, inibita – nella prospettazione del ricorrente – la verifica della circostanza relativa all'adeguatezza della distanza osservata dal veicolo condotto da esso [REDACTED] in occasione del sorpasso, trattandosi di circostanza mai allegata da alcuno dei convenuti. Se è vero, infatti, che il giudice, nella ricostruzione del fatto storico costituito da un sinistro stradale può anche rilevare d'ufficio il concorso di colpa del danneggiato, resta, nondimeno, necessario – secondo il ricorrente – che "il danneggiato abbia prospettato gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso danneggiato".

In definitiva, la Corte fiorentina avrebbe "posto a fondamento della decisione un fatto (la mancata adeguata distanza in fase di sorpasso) non introdotto dalle parti, ma ricavato da una CTU disposta di sua iniziativa anch'essa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, perché diretta appunto alla ricerca di fatti assolutamente non allegati, prospettati e dedotti dalle parti", così



giudicando "in modo difforme dall'art. 115 cod. proc. civ., che impone invece il dovere di attenersi esclusivamente ai fatti ed alle prove di parte", in particolare "avendo assunto prove disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui siffatto potere in cui un siffatto potere officioso e riconosciuto e consentito al giudice" (è citata Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867).

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., "nonché comunque del diritto di difesa", con "conseguente nullità della sentenza".

In questo caso, si censura la sentenza impugnata in relazione alla decisione adottata quanto al motivo di appello con cui era stata dedotta l'erroneità della decisione del primo giudice, consistita nel ravvisare, a carico di esso [REDACTED] una condotta tenuta in spregio dell'art. 148, comma 3, cod. strada (norma che impone l'effettuazione della manovra di sorpasso tenendosi "ad una adeguata distanza laterale" dal veicolo sorpassato), sebbene la stessa non fosse ancora applicabile, "ratione temporis", al sinistro oggetto di causa. Nel respingere tale motivo di gravame la Corte territoriale ha ritenuto, comunque, di fondare la corresponsabilità del [REDACTED] sulla inosservanza di una "regola prudenziale", poi "cristallizzata" nel vigente codice della strada. Così decidendo, tuttavia, essa avrebbe posto a fondamento della propria decisione – lamenta il ricorrente – "un assolutamente diverso profilo di colpa", ovvero "quello dell'imprudenza generica", pronunciando una sentenza c.d. "a sorpresa", con violazione del principio del contraddittorio e, comunque, del diritto di difesa.

3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e inosservanza dell'art. 112 cod. proc. civ., con "conseguente nullità della sentenza".



La sentenza impugnata è pure censurata là dove ha ritenuto inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, la domanda con cui esso [REDACTED] aveva chiesto che [REDACTED] rispondesse oltre il massimale, avendolo trattenuto per oltre 22 anni e, dunque, ricorrendo un'ipotesi di "mala gestio" impropria.

Assume il ricorrente l'erroneità di tale statuizione, richiamandosi al principio secondo cui la domanda di condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno da "mala gestio" deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui il danneggiato, "anche senza fare riferimento alla condotta renitente dell'assicuratore o al superamento del massimale, ne abbia comunque domandato – come nella specie – la condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione.

4. Hanno resistito all'avversaria impugnazione, con unico controricorso, il [REDACTED] e la società [REDACTED] chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. Sono rimasti, invece, solo intimati [REDACTED] [REDACTED] nonché [REDACTED] [REDACTED] soggetti, tutti, nei riguardi dei quali si precisa che la notifica del ricorso è avvenuta "ai soli fini di integrità del litisconsorzio processuale".

6. Ha invece resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, pure la società [REDACTED] chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.

6.1. Esso denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. – violazione dell'art. 3-bis della legge 21



gennaio 1994, n. 53, ovvero “nullità della notificazione” dell’atto di appello, “asseritamente avvenuta” con le modalità di cui alla norma citata, donde la nullità “derivata degli atti cui la «notificazione» si riferisce”, con conseguente inammissibilità “dell’appello e della domanda riconvenzionale perché intempestiva”; è denunciata, inoltre, nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contraddittorio tra le parti.

Si assume, infatti, che l’atto di appello, notificato ad essa [REDACTED] non fosse “costituito da copia informatica dell’atto (da notificarsi) formato su supporto analogico”, ed inoltre che dell’atto in questione “non ne è stata attestata la conformità”. Si rileva, poi, che l’atto fu “sottoscritto non in formato digitale”, così come la relazione di notificazione non sarebbe stata “sottoscritta con firma digitale”.

Orbene, quantunque tale questione fosse stata “tempestivamente posta in sede di gravame”, essa “non è stata minimamente delibata dalla Corte fiorentina che ha così omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo per il giudizio”.

7. Il ricorrente [REDACTED] ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale di [REDACTED]

8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

9. Il ricorrente principale ed entrambi i controricorrenti hanno depositato memoria.

10. Non consta, invece, la presentazione di memoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte.



## RAGIONI DELLA DECISIONE

11. Reputa questa Corte che debba essere esaminato in via prioritaria il ricorso incidentale, giacché il suo ipotetico accoglimento – avendo quale effetto la declaratoria di inammissibilità del gravame “*illo tempore*” esperito, tra gli altri, dall’odierno ricorrente principale – comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

### 11.1. Il motivo è inammissibile.

11.1.1. La ricorrente incidentale si duole del fatto che, quantunque la questione relativa alla nullità della notificazione dell’atto di appello fosse stata “tempestivamente posta in sede di gravame”, essa “non è stata minimamente delibata dalla Corte fiorentina che ha così omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo per il giudizio”.

L’illustrazione del motivo, tuttavia, è avvenuta senza riprodurre il contenuto – nella parte idonea a garantire il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso – dello scritto defensionale con il quale la suddetta questione fu devoluta all’esame del giudice d’appello, non rispettando, così, il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.

Non vale, infatti, ad escludere tale esito la constatazione che quello denunciato dal ricorso incidentale è un “*error in procedendo*”, rispetto al quale questa Corte è abilitata a compiere, quale giudice del “fatto processuale”, la diretta disamina degli atti di causa.

Infatti, è stato ancora di recente ribadito che anche in caso di denuncia di un “*error in procedendo*”, ciò che legittima questa Corte “all’esame degli atti del giudizio, in quanto l’oggetto di scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fatti



processuali che quel vizio possono aver provocato”, una “tale deduzione presuppone, comunque, che la censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 7 giugno 2023, n. 16028, Rv. 667816-02; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 1, sent. 13 maggio 2016, n. 9888, Rv. 639725-01).

12. Passando, invece, all’esame del ricorso principale, lo stesso va accolto, sebbene solo in relazione al suo terzo motivo.

12.1. Il suo primo motivo, infatti, non è fondato.

12.1.1. Invero, la giurisprudenza citata dal [REDACTED] – secondo cui “la questione della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri” (cfr., tra le pronunce massimate richiamate in ricorso, Cass. Sez. 3, sent. 29 aprile 2006, n. 10042, Rv. 588739-01) – non è conferente rispetto alla presente fattispecie. Il citato indirizzo giurisprudenziale, infatti, riguarda il diverso caso in cui, a fronte del danno subito da unico soggetto e riconducibile eziologicamente alle condotte di (almeno) due o più responsabili – tenuti solidalmente al risarcimento del danno per l’intero, a norma dell’art. 2055, comma 1, cod. civ. – costoro non esercitino l’azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque non richiedano, in vista del futuro regresso, l’accertamento della misura delle rispettive responsabilità. È, appunto, in questa ipotesi che resta precluso al giudice di stabilire la diversa misura della (cor)responsabilità di ciascuno nella causazione dell’evento dannoso.



12.1.2. Nel presente giudizio, viceversa, l'accertamento compiuto ha riguardato la corresponsabilità dello stesso soggetto danneggiato – o meglio, di uno di essi, vale a dire l'odierno ricorrente – nella causazione del sinistro di cui fu vittima. E ciò, peraltro, in relazione ad una fattispecie, quella dello scontro tra veicoli, normativamente assoggettata dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. ad una presunzione di eguale responsabilità, in relazione alla quale – in ragione della funzione meramente "sussidiaria" di tale presunzione, operando essa "soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro" (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 4 aprile 2019, n. 9353, Rv. 653574-01) – al giudice non è affatto preclusa un'indagine sull'apporto causale della stessa vittima del sinistro.

È stato, infatti, affermato da questa Corte che "nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 20 marzo 2020, n. 7479, Rv. 657167-01; nello stesso, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2014, n. 23431, Rv. 633406-01, relativo, peraltro persino al caso in cui "non era stato possibile accertare l'esatta dinamica dell'incidente, ed in particolare se l'attore/danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura").

Sulla scorta di tali principi, dunque, deve ritenersi che la circostanza relativa all'adeguatezza della distanza laterale, osservata dal veicolo condotto dall'odierno ricorrente in occasione del sinistro per cui è causa, ben potesse formare oggetto di



accertamento da parte del giudice, sebbene essa non fosse stata allegata da alcuno dei convenuti.

12.1.3. Analogo potere di accertamento, inoltre, spettava all'ausiliario del giudice, e ciò anche in ragione del carattere "percipiente" proprio della CTU espletata, concernendo la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale (cfr., sul carattere percipiente di una consimile consulenza, Cass. Sez. 3, sent. 25 novembre 2021, n. 36638, Rv. 663298-02). Né, d'altra parte, in relazione ad essa, può ipotizzarsi – nemmeno astrattamente – la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per avere il giudice "assunto prove disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui siffatto potere officioso e riconosciuto e consentito al giudice", dato che "la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito" (da ultimo, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 326, Rv. 656801-01). Non senza, infine, considerare che quanto viene acquisito tramite la consulenza risulta esaminabile dal giudice in forza del principio di c.d. acquisizione processuale: i fatti emersi all'esito dell'istruttoria sono esaminabili automaticamente, salvo che non evidenzino eccezioni in senso stretto, il cui potere di rilevazione è precluso al giudice.

12.2. Anche il secondo motivo del ricorso principale – che ipotizza la ricorrenza di una sentenza c.d. "a sorpresa" (o della "terza via") – non è fondato.

12.2.1. Infatti, "l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., non riguarda le questioni di diritto" (qual è, con tutta evidenza, quella consistita nell'aver ravvisato,



nella mancata osservanza di un'adeguata distanza laterale dall'auto sorpassata, la violazione di un obbligo generico di prudenza, poi "cristallizzato" dal legislatore, in epoca successiva al sinistro per cui è causa, in una specifica prescrizione di legge), "ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese" (cfr., tra le molte, da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 19 gennaio 2022, n. 1617, Rv. 663636-01).

Nelle specie, dunque, il fatto rimaneva lo stesso – la verifica della distanza laterale tra i veicoli al momento del sorpasso – come identica, a ben vedere, era anche la questione della sua rilevanza sul piano del diritto. Difatti, secondo un'impostazione penalistica mutuabile nell'ambito della responsabilità aquiliana, la colpa generica (ravvisata dal primo giudice, nella specie, per imprudenza del conducente) risulta configurabile, pur sempre, in presenza della violazione di una regola cautelare "di matrice esperienziale" (Cass. Sez. 4 Pen., sent. dep. 24 marzo 2016, n. 12478), ovvero non specificamente positivizzata, ma frutto di giudizi – ripetuti nel tempo, e dunque cristallizzatisi in obblighi di condotta da osservare – in relazione tanto alla pericolosità di certi comportamenti, quanto alla necessità delle opportune misure da adottare per neutralizzare i rischi in essi insiti.

12.3. Il terzo motivo del ricorso principale è, invece, fondato.

12.3.1. Poiché il ricorrente principale (cfr. pag. 12) ha documentato – con ciò assolvendo l'onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., almeno sotto il profilo della "puntuale indicazione" (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01) – di aver richiesto "*ab origine*"



rivalutazione e interessi sulle somme domandata (anche) ad [REDACTED] deve darsi seguito al principio secondo cui, "nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la domanda di condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno per «*mala gestio*» cosiddetta impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui la vittima abbia domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell'assicuratore", sicché "non costituisce domanda nuova quella con la quale in appello i danneggiati chiedono la condanna dell'assicuratore al versamento della differenza tra danno liquidato e superamento del massimale di polizza, che va intesa quale riproposizione della domanda originaria nei limiti del riconoscimento di interessi moratori e rivalutazione oltre il massimale di legge" (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 luglio 2020, n. 14494, Rv. 658419-01).

13. Tirando, pertanto, le fila dello scrutinio compiuto, questa Corte, in accoglimento del solo terzo motivo del ricorso principale, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla stregua del seguente principio di diritto:

*"nel giudizio risarcitorio promosso per il ristoro di danni da sinistro stradale, nel quale si chieda la condanna, per i rispettivi titoli di responsabilità, del responsabile, del danneggiante e dell'assicuratore per la «R.C.A.», la peculiarità del titolo di responsabilità di quest'ultimo comporta che non sia necessaria un'espressa domanda di riconoscimento dell'eventuale «mala gestio», potendo ritenersi implicitamente formulata nella*



*domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche effettuata per la prima volta in appello”.*

14. A carico della ricorrente incidentale, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

### **PQM**

La Corte dichiara non fondati il primo e il secondo motivo di ricorso principale, accogliendo invece il terzo e, per l’effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Firenze, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 14 novembre 2023.

Il Presidente  
Raffaele FRASCA

